



# Comune di Rive d'Arcano

## Provincia di Udine

**ORIGINALE**

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 47 DEL 21-12-2023

OGGETTO	APPROVAZIONE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA LOCALE IMMOBILIARE AUTONOMA (ILIA) PER LANNO 2024
---------	--

Oggi **ventuno** del mese di **dicembre** dell'anno **duemilaventitre** alle ore **20:30**, nella sala delle adunanze consiliari, convocato in seguito a regolare invito si è riunito il Consiglio Comunale così composto:

	Presente/Assente		Presente/Assente
Contardo Gabriele	Presente	Bertoli Gino	Presente
Campana Donatella	Presente	Toppazzini Deni	Presente
Zilli Mattia	Presente	D'Angelo Cristina	Assente
Nicli Nicola	Presente	Fabbro Serena	Assente
Nicli Michela	Presente	Treppo Samuele	Assente
Mestroni Corinna	Presente	Lizzi Giulia	Assente
Pugnale Nicola	Presente		

Presenti 9 Assenti 4

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il Segretario comunale Santoro Simona.

Constatato legale il numero degli intervenuti, Contardo Gabriele nella sua qualità di SINDACO, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato.

OGGETTO	APPROVAZIONE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA LOCALE IMMOBILIARE AUTONOMA (ILIA) PER LANNO 2024
---------	--

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**RICHIAMATA** la Legge Regionale n. 21/2019 e s.m.i.: “Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale” che prevede:

- all’articolo 21, comma 1, che il Consorzio Comunità Collinare del Friuli tra i Comuni di Buja, Colloredo di Monte Albano, Coseano, Dignano, Fagagna, Flaibano, Forgaria nel Friuli, Majano, Moruzzo, Osoppo, Ragogna, Rive d’Arcano, San Daniele del Friuli, San Vito di Fagagna e Treppo Grande è trasformato di diritto in Comunità Collinare del Friuli;
- all’articolo 21, comma 4, che l’Unione Territoriale Intercomunale Collinare è sciolta di diritto a far data dal 1° gennaio 2021. Dalla medesima data la Comunità Collinare del Friuli subentra nelle funzioni e nei servizi esercitati dall’Unione, nel patrimonio, nei rapporti giuridici pendenti, ivi compresi quelli relativi al personale, facenti capo all’Unione stessa;

**DATO ATTO** che ai sensi del comma 2, del suindicato articolo 21 della L.R. n. 21/2019, con deliberazione n. 54 del 29/09/2020 dell’Assemblea dei Sindaci della Comunità Collinare del Friuli è stato approvato lo Statuto della Comunità Collinare del Friuli;

**RICHIAMATA** la deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 34 del 23/09/2023 avente ad oggetto “Approvazione dell’ingresso nella Comunità Collinare del Friuli del Comune di Pagnacco ed approvazione delle relative modifiche allo Statuto”;

**RICHIAMATA** la deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 65 del 17/12/2020 avente ad oggetto “Approvazione del regolamento per la funzione dei servizi tributari – ex art. 4, comma 4, dello Statuto”;

**RICHIAMATA** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 28/12/2020 con la quale il Comune di Rive d’Arcano ha conferito alla Comunità Collinare del Friuli la funzione di gestione dei servizi tributari;

**RICHIAMATO** quanto previsto dagli articoli 107 e 109 del D. Lgs. 267/2000 e dal decreto del Presidente della Comunità Collinare del Friuli n. 1 del 02/01/2021 di nomina della dott.ssa Patrizia Michelizza quale titolare di posizione organizzativa dell’ufficio unico dei servizi tributari;

**RICHIAMATA** la deliberazione giuntale n. 3 del 13/02/2023 con la quale il Comune di Rive d’Arcano ha nominato la dott.ssa Patrizia Michelizza funzionario responsabile dell’imposta locale immobiliare autonoma (ILIA);

## VISTI

- l’articolo 1 della Legge Regionale 14 novembre 2022, n. 17 con il quale ai sensi dell’articolo 51, comma 4, della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione autonoma Friuli- Venezia Giulia), è istituita l’imposta locale immobiliare autonoma (ILIA) che sostituisce nel territorio regionale, a decorrere dal 1° gennaio 2023, l’imposta municipale propria (IMU) di cui all’articolo 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

- l'articolo 15 della medesima L.R. 17/2022 che riconosce la potestà regolamentare ai Comuni in materia di ILIA ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

**VISTO** il regolamento comunale per la disciplina dell'imposta locale immobiliare autonoma (ILIA), approvato con deliberazione consiliare n. 11 del 28/04/2023;

## **RICHIAMATI**

- l'art. 1 comma 169, della L. n. 296/2006 secondo cui: “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”.
- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale: “A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;
- l'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, ove si prevede che: “Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il Comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente”.

**RICHIAMATO** l'articolo 9 della L.R. 17/2022 rubricato “Aliquote” che così stabilisce:

1. per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,5 per cento e i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, 200,00.= euro rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dalle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale (ATER), di cui alla legge regionale 27 agosto 1999, n.24;
2. per il primo fabbricato ad uso abitativo, diverso dall'abitazione principale o assimilata di cui all'articolo 4 della L.R. 17/2022, l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,86 per cento e i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
3. per i fabbricati ad uso abitativo, diversi dall'abitazione principale o assimilata di cui all'articolo 4 della L.R. 17/2022 e ulteriori rispetto a quello di cui al comma 2, l'aliquota

dell'imposta è pari allo 0,86 per cento e i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

4. per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3 bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,1 per cento e i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono solo diminuirla fino all'azzeramento;
5. per i terreni agricoli l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,76 per cento e i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino allo 1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
6. per le aree fabbricabili di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c) della L.R. 17/2022, l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,86 per cento e i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
7. per i fabbricati strumentali all'attività economica l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,86 per cento e i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino allo 0,96 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
8. per gli immobili diversi da quelli di cui ai commi da 1 a 7 l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,86 per cento e i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

**VISTO** l'articolo 38, comma 1 della Legge Regionale 17/07/2017 n. 18, che ha disposto che i Comuni e le Province adottano i documenti contabili fondamentali entro i termini previsti dalla normativa statale;

**VISTO** l'articolo 151 del D. Lgs. 267/2000 che stabilisce che: "...gli enti locali deliberano il bilancio di previsione entro il 31 dicembre....";

**ACQUISITI** sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio competente ed il parere di regolarità finanziaria del Responsabile finanziario;

**UDITI** i seguenti interventi:

presenta il vicesindaco e assessore con delega al bilancio Donatella Campana.

Non essendoci ulteriori interventi, si procede nelle forme di legge, presenti e votanti n. 9 consiglieri, alla votazione che registra il seguente esito:

voti favorevoli n. 9, contrari n. //, astenuti n. //,

## **D E L I B E R A**

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2. di approvare le seguenti aliquote dell'imposta locale immobiliare autonoma (ILIA) per l'anno 2024:

- aliquota pari allo **0,5 per cento** per l'**abitazione principale** classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze;
- aliquota pari allo **0,1 per cento** per i **fabbricati rurali ad uso strumentale**;
- aliquota pari allo **0,86 per cento** per le **aree edificabili**;

- aliquota pari allo **0,86 per cento** per tutte le **altre tipologie immobiliari** imponibili non comprese in quelle precedenti;

3.di provvedere ad inviare per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 160/2019.

Con successiva e separata votazione, avoti legalmente espressi nelle forme di legge, presenti e votanti n. 9 consiglieri:

voti favorevoli n. 9, contrari n. //, astenuti n. //,

### **D E L I B E R A**

di dichiarare immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 17 della L. R. 17/2004, stante l'urgenza di porre in atto ogni necessario adempimento.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis sulla proposta numero 46 del 06-12-2023 ed allegati alla presente deliberazione.

OGGETTO	APPROVAZIONE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA LOCALE IMMOBILIARE AUTONOMA (ILIA) PER LANNO 2024
---------	--

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

**IL SINDACO**  
**Contardo Gabriele**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i.;e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

**IL Segretario comunale**  
**Santoro Simona**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i.;e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.